

COMUNE DI MULAZZANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI ESTETISTA**

Approvato con C.C. n. 25 del 01.07.2002

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2	Autorizzazione amministrativa all'esercizio	pag. 2
Art. 3	Contenuti dell'autorizzazione	pag. 2
Art. 4	Requisiti	pag. 3
Art. 5	Ricorsi	pag. 3

CAPO II NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 6	Domanda di autorizzazione	pag. 4
Art. 7	Rilascio dell'autorizzazione	pag. 4
Art. 8	Prosecuzione dell'attività	pag. 5
Art. 9	Modifiche dei locali d'esercizio	pag. 6
Art. 10	Cessazione dell'attività	pag. 6
Art. 11	Subingresso	pag. 6
Art. 12	Trasferimento della sede	pag. 8

CAPO III NORME IGIENICO – SANITARIE

Art. 13	Requisiti igienici – sanitari	pag. 8
Art. 14	Requisiti dei locali	pag. 9
Art. 15	Ubicazione degli esercizi	pag. 10
Art. 16	Arredamento attrezzature e dotazione degli esercizi	pag. 10
Art. 17	Personale addetto	pag. 10
Art. 18	Conduzione igienica dell'attività	pag. 11

CAPO IV ORARI E TARIFFE

Art. 19	Orari	pag. 12
Art. 20	Tariffe	pag. 12

CAPO V DISTANZE E NUMERO DI ESERCIZI

Art. 21	Distanze tra esercizi	pag. 12
Art. 22	Numero degli esercizi	pag. 13

CAPO VI ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO – DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 23	Controlli	pag. 13
Art. 24	Sanzioni	pag. 13
Art. 25	Repressione dell'abusivismo	pag. 14
Art. 26	Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione	pag. 14

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27	Integrazione delle autorizzazioni esistenti	pag. 14
Art. 28	Abrogazione norme precedenti	pag. 15
Art. 29	Entrata in vigore	pag. 15

**CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, ovunque esercitata, anche a titolo gratuito, sia da imprese individuali che da società di persone o di capitale, secondo quanto stabilito dal D.G.R. 15095 del 28.11.1991 e dalla legge 04.01.1990, n. 1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142 ed integrata dalla legge 29.10.1984, n. 735;

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificando attraverso la eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti;

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713;

Tale attività deve sottostare alle leggi e disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo, anche se esercitata in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o altro domicilio privato, imprese ricettive, istituti di estetica medica, profumerie, ambulatori medici e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.

Non sono soggette al presente Regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi, proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 2
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO**

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile del Settore Commercio;

Non è consentito lo svolgimento di attività di estetista, in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

**ART. 3
CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere, nella stessa sede, compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 22, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante o un dipendente provvisto delle relative qualificazioni professionali.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere. E' ammessa comunque la comunicazione fra gli stessi.

ART. 4 REQUISITI

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443; iscrizione al Registro ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
- b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti e di quelle di cui al capo III del presente regolamento;
- c) idoneità igienico – sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- d) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970, n. 1142 e dell'art. 3 della legge 04.01.1990, n. 1 e della D.G.R. 15095 del 28.11.1991.

I soci ed i dipendenti di ambedue le tipologie societarie di cui alla precedente lettera a) che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

ART. 5 RICORSI

Il provvedimento del Responsabile del Settore Commercio di diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro i provvedimenti di diniego o di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla loro notificazione.

CAPO II° NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 6 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione dell'esercizio dell'attività di estetista va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) data in cui si presume di iniziare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l'attività;

- b) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'Ufficio del Registro;
- d) autorizzazione sanitaria dei locali.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

ART. 7 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Settore Commercio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

La determinazione del responsabile di tale settore deve essere notificata all'interessato.

L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica, della Polizia Municipale o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi del precedente art. 2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del Settore Commercio, provvede ad informare i seguenti Enti ed Uffici:

- la Commissione provinciale per l'artigianato;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- la sede provinciale dell'INAIL;
- l'Ufficio tributi del Comune;
- il servizio igiene pubblica dell'A.S.L.;
- l'Ufficio Urbanistico del Comune per la verifica relativa alla destinazione d'uso dei locali;
- la Polizia Municipale.

ART. 8 PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

Entro 120 giorni dall'inizio dell'attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo imprese artigiane ovvero al Registro delle Ditte per le Imprese non artigiane.

ART. 9 MODIFICHE DEI LOCALI D'ESERCIZIO

Ogni modifica dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile del settore Commercio sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'A.S.L.

ART. 10
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio comunale l'autorizzazione che comunque, dopo tale termine, è da intendersi revocata per decadenza.

ART. 11
SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di cui al presente regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso del certificato comprovante la qualificazione professionale di cui al precedente art. 4.

Il subentrante per atto tra vivi ha facoltà di continuare l'attività del dante causa, purché, all'atto del trasferimento dell'esercizio, sia in possesso del predetto certificato.

Egli deve, entro 90 giorni dalla data dell'atto di trasferimento, richiedere il rilascio della nuova autorizzazione.

Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare limitatamente alla gestione, l'attività del dante causa.

Egli deve, entro 90 giorni dalla data di acquisto dell'esercizio, richiedere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura il certificato di cui all'art. 4 e al Comune il rilascio della nuova autorizzazione.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata quando l'interessato comprovi, entro un anno dalla data predetta, il conseguimento della qualificazione professionale.

Su richiesta dell'interessato, il Responsabile del Settore potrà prorogare tale termine fino a cinque anni qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato, ovvero quando il richiedente dimostri di frequentare uno degli appositi corsi di qualificazione professionale previsti dalla legge.

Qualora il subentrante non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo decade dal diritto di ottenere il trasferimento dell'autorizzazione a proprio favore.

Le domande di variazioni di titolarità per atto fra vivi, redatte ai sensi del 1° comma del precedente art. 6, inoltrate al Sindaco e, all'atto della loro presentazione, devono essere corredate dai documenti di cui al 2° comma del citato art. 6 nonché di quelli sotto indicati:

SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

- 1) dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione da parte del cedente con firma autenticata;
- 2) contratto registrato di cessione d'azienda;
- 3) certificato della cancelleria commerciale del Tribunale, dal quale risulti che a carico del cedente non sono in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE

- a) atto notorio dal quale risulti chi siano gli eredi, oppure, quando tra essi non vi siano minori, dichiarazione degli eredi di analogo contenuto;
- b) certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del Giudice tutelare nel caso che esistano eredi minori;
- c) ricevuta di avvenuta denuncia di successione;
- d) certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale dal quale risulti che a carico del defunto titolare dell'autorizzazione non siano in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 08.08.1985, n. 443, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 443/1985, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli minorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

ART. 12 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Responsabile del settore Commercio osservando le norme del presente Regolamento.

In caso di comprovata necessità il Responsabile può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

In tale ultimo caso il trasferimento dovrà avvenire nell'ambito del centro abitato.

CAPO III NORME IGIENICO – SANITARIE

ART. 13 REQUISITI IGIENICO – SANITARI

I requisiti igienico – sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione e l'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinate dalle disposizioni vigenti, nonché da quelle del presente capo.

ART. 14 REQUISITI DEI LOCALI

I locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista debbono avere una superficie e l'altezza conforme a quanto stabilito dal Regolamento di igiene comunale in relazione alla destinazione d'uso dei locali stessi, ben illuminati e arieggiati; quando manchi una apertura di riscontro l'areazione del locale deve essere assicurata mediante applicazione di un dispositivo meccanico di estrazione dell'aria.

Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi di maiolica o materiale similare (uno per ogni posto di lavoro) ed acqua corrente calda e fredda e potabile, per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia delle attrezzature consentite.

Tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento dell'acqua di rifiuto.

In nessun caso, comunque le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico.

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 2 dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili.

Ogni nuovo esercizio deve essere dotato di bagno con antibagno con pavimento e pareti lavabili ed impermeabili sino a mt. 2 di altezza (preferibilmente mediante applicazione di mattonelle di gres ceramicato) distinti per uomo e donna e dotati di ingressi separati. Nell'antibagno deve essere sistemato un lavandino con acqua potabile, corrente, provvisto di distributore automatico ad uso individuale.

E' ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell'antibagno alle condizioni previste dalle vigenti norme di igiene.

Nei locali ubicati in località prive di acquedotto, può essere riconosciuto, a giudizio del S.I.P. della A.S.L., l'idoneità igienica degli stessi, purché sia sempre assicurata nel locale una provvista di acqua potabile in quantità sufficiente ad assicurare l'esercizio igienico dell'attività e un idoneo smaltimento delle acque di rifiuto.

ART. 15 UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.

L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave e che il laboratorio disponga di servizio igienico proprio, di una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 16 ARREDAMENTO ATTREZZATURE E DOTAZIONE DEGLI ESERCIZI

Tutti gli esercizi relativi all'attività prevista dal presente regolamento devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, per la raccolta giornaliera delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere semplici e tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, nonché di una cassetta pronto soccorso.

ART. 17 PERSONALE ADDETTO

Il personale di lavoro e di assistenza di ambi i sessi, comunque adibito nell'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal competente servizio dell'A.S.L., dal quale risulti la immunità da malattie infettive e diffuse.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e sono soggetti a rinnovazione annuale di validità, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura dell'A.S.L.

ART. 18 CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITA'

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti ed approvati dal competente servizio ASL;

- b) gli attrezzi taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere sempre immersi nell'alcool denaturato o in altra sostanza disinfettante riconosciuta idonea allo scopo dall'ASL;
- c) la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- d) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richiede, disinfettati.
La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente può anche eseguirsi a mezzo del calore;
- e) i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- f) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, deve essere evitato che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- g) segnalare al competente servizio dell'ASL casi o focolai anche sospetti, di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

CAPO IV° ORARI E TARIFFE

ART. 19 ORARI

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria e dei lavoratori.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Le Organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le festività e quelli per il periodo turistico.

ART. 20 TARIFFE

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

CAPO V° DISTANZE E NUMERO DI ESERCIZI

ART. 21 DISTANZE TRA ESERCIZI

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto della seguente "distanza minima":

- a) fra esercizi di estetista mt. 50

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad ogni angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

ART. 22
NUMERO DEGLI ESERCIZI

Il numero degli esercizi non può essere superiore ad uno per ogni 550 abitanti.

CAPO VI
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO – DISCIPLINA SANZIONATORIA

ART. 23
CONTROLLI

Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 24
SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale ovvero da leggi o regolamenti generali e speciali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 25
REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO

Il Responsabile del Settore Commercio ordina in via immediata la cessazione delle attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Responsabile dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

ART. 26
SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima è dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'autorità comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 8.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

La sospensione dell'attività per documentati gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

**CAPO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 27
INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ESISTENTI**

L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Responsabile del Settore Commercio.

**ART. 28
ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia.

**ART. 29
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione nei modi e termini di legge.